



U.S.L.I.

Unione Sindacale Lavoratori Italiani

COPIATURA E APPROPRIAZIONE DEI DATI CONTENUTI NEL SISTEMA INFORMATICO DI UN'AZIENDA, CON L'AIUTO DI UN DIPENDENTE - Costituisce reato anche se non vi sia stata violazione delle misure protettive interne al sistema informatico (Cassazione Sezione Quinta Penale n. 12732 del 6 dicembre 2000, Pres. Foscarini, Rel. Nappi).

B.V., dipendente di una società esercente la gestione di contabilità per conto terzi, ha consentito, senza esserne autorizzato, all'ex socio Z.A. e al commercialista D.M. di copiare e trasferire su un loro computer i dati contenuti nel sistema informativo aziendale. Z.A. ha utilizzato i dati per avviare un'attività concorrenziale, insieme al commercialista D.M. In seguito a querela da parte dell'azienda danneggiata, i tre sono stati ritenuti, dal Pretore di Torino, responsabili del reato previsto dall'art. 615 ter del codice penale che punisce, con la reclusione fino a tre anni, chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. La decisione è stata confermata dalla Corte d'Appello di Torino.

Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, sostenendo che il reato previsto dall'art. 615 ter cod. pen. si configura solo quando vi sia violazione di misure di sicurezza interne al sistema informatico. La Suprema Corte (Sezione Quinta Penale n. 12732 del 6 dicembre 2000, Pres. Foscarini, Rel. Nappi) ha rigettato il ricorso, rilevando che l'art. 615 ter cod. pen. punisce non solo chi si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico, ma anche chi vi si mantiene contro la volontà "esplicita o tacita di chi ha il diritto di escluderlo"; non si tratta perciò di un illecito caratterizzato dall'effrazione dei sistemi protettivi, perché altrimenti non avrebbe rilevanza la condotta di chi, dopo essere legittimamente entrato nel sistema informatico, vi si mantenga contro la volontà del titolare. Ai fini della configurabilità del reato - ha affermato la Corte - assume rilevanza qualsiasi meccanismo di selezione dei soggetti abilitati all'accesso al sistema informatico, anche quando si tratti di strumenti esterni al sistema e meramente organizzativi, in quanto destinati a regolare l'ingresso stesso nei locali in cui gli impianti sono custoditi. Allorché si tratti di banche dati destinate all'utilizzazione privata esclusiva, come nel caso della contabilità aziendale, anche in mancanza di meccanismi di protezione informatica - ha osservato la Corte - commette il reato la persona estranea all'organizzazione che acceda ai dati senza titolo o autorizzazione, essendo implicita, ma intuibile, la volontà dell'avente diritto di escludere gli estranei.